

LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1964, N. 28

**Elevazione degli assegni mensili corrisposti
ai sensi della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14
e modifiche alla legge medesima¹**

Art. 1 (*omissis*)²

Art. 2 (*omissis*)³

Art. 3 (*omissis*)⁴

Art. 4 (*omissis*)⁵

Art. 5

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964.

¹ In B.U. 8 settembre 1964, n. 28.

² Integra l'art. 1 della l.r. 25 agosto 1962, n. 14.

³ Aggiunge un comma all'art. 1 della l.r. 25 agosto 1962, n. 14.

⁴ Sostituisce l'art. 2 della l.r. 25 agosto 1962, n. 14.

⁵ Abroga l'art. 3 della l.r. 25 agosto 1962, n. 14.

Art. 6

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964 in lire 4 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto dal cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

